

N. 48/2011 - 14.12.2011

Nota informativa a cura della Segreteria Nazionale

Piazza G. G. Belli, 2 - 00153 Roma

Presidenti Nazionali: FIGISC: LUCA SQUERI - ANISA: STEFANO CANTARELLI

Segreteria Nazionale FIGISC - ANISA: FABRIZIO PARROTTA -

Telefono: 06 5866351 - Fax 06 58331724

**e-mail : figisc@confcommercio.it anisa@confcommercio.it - sito internet: www.figisc.it
 pagine 4**

SULLE DICHIARAZIONI DI UNIONE PETROLIFERA - FIGISC: L'ARTICOLO 28 È LEGGE DELLO STATO, ORA BISOGNA ATTUARLO

Dice **Unione Petrolifera** di voler *"tutto libero"* (orari, self e contratti), e, rispondendo ad una domanda di **Staffetta** sulla eliminazione del vincolo di esclusiva, che *"non siamo d'accordo con l'ipotesi paventata in manovra, ossia mantenendo il contratto di comodato. Si potrebbe fare però se il gestore comprasse l'impianto, mettesse il proprio logo e si cambiasse il contratto. Ci possono essere varie forme"*.

Questo tipo di vocazione *"liberalizzatrice"* che annuncia Unione Petrolifera né ci stupisce minimamente né ci trova minimamente d'accordo. Non ci stupisce, perché il ritornello *"tutto libero"* non è affatto nuovo nelle enunciazioni dell'industria petrolifera. Non ci trova d'accordo, perché detto in quei termini (magari ispirati dalla voglia di reagire polemicamente alle pressioni ed agli interventi che si concentrano sul settore, poco importa), significa, più prosaicamente, sbarazziamo il tavolo da tutto e basta col Gestore.

Quanto al fatto che l'esclusiva cadrebbe se il Gestore si comperasse l'impianto e vi apponesse il proprio logo, beh, verrebbe da dire, ci mancherebbe altro.....

(segue in seconda pagina) →

LA GRATUITÀ DELLE CARTE DI PAGAMENTO È UNA CONQUISTA DA DIFENDERE

È sempre in fibrillazione la questione della gratuità delle carte di pagamento per il settore distribuzione carburanti: la norma, approvata con l'articolo 34, comma 7, della Legge 183/2011 (legge *"di stabilità"*), viene allo stesso tempo **confermata, ma anche modificata** dal Decreto-legge 201/2011 (*"Salva Italia"*).



Sinteticamente, la questione è questa:

- 1) Associazione bancaria ed Associazioni delle imprese hanno tre mesi di tempo per trovare un accordo sulle commissioni delle carte di pagamento, che punti a diminuirne l'impatto;

(segue in terza pagina) →

**SULLE DICHIARAZIONI DI
UNIONE PETROLIFERA –
FIGISC: L'ARTICOLO 28 È LEGGE
DELLO STATO, ORA BISOGNA
ATTUARLO
(continua dalla prima pagina)**

....(magari c'è anche da dire che comprare l'impianto appare oggi – visti i valori di mercato che sopravvalutano la logica della rendita sugli erogati, anche minimi, assai più che quella del valore "fisico" e delle potenzialità dell'impianto – persino più oneroso che ai tempi delle concessioni diciottennali).

Né si può continuare a fingere (un atteggiamento che non è imputabile solo all'industria petrolifera, perché se da quella parte si vuol "imbalsamare" o far finta di ignorare tutto, da altre si continuano a ogni piè sospinto a gettare pesanti incognite sul settore) che esiste ed è vigente una norma di legge – il solito articolo 28, comma 7, della legge 111/2011 – che impone la trattativa per la formazione di contratti, concertati con le organizzazioni di rappresentanza dei Gestori, tipizzati e depositati, che prevedano condizioni eque e non discriminanti e che consentano al Gestore di competere nel mercato di riferimento.

Se questo è vero bisogna attuare la norma; se essa, invece, non presenta alcun interesse o non ha alcuna rilevanza è meglio che chi lo pensa lo dica apertamente sin da subito, assumendosene la responsabilità.

Per quanto la norma, implicitamente, rimetta alle Parti l'onere di un confronto e di una o più proposte, non si può che esigere – se vi sono condotte tali da paralizzarne gli effetti, da eludere la norma stessa con una condotta inerziale – che sia il Ministero ad assumere un ruolo di vigilanza, stimolo, mediazione e custodia della legge. E ben s'intende che miglior prova sarebbe che il settore offrisse prova spontaneamente della volontà di trovare nuove regole per un *re-start* del livello e della qualità delle rela-

zioni tra gli operatori della rete distributiva.

Che ci siano "varie forme" è fin troppo ovvio; è, invece, fin troppo sottaciuto che i Gestori, con grande senso di responsabilità e tutt'altro che arroccandosi in difesa del consolidato, le abbiano declinate, in un ampio spettro di opzioni (si ricordi il *Workshop* del gennaio 2008 sulle prospettive del settore) già da molto tempo. Il tempo perso da allora ha bruciato opportunità per il settore di autoregolarsi, ha moltiplicato le tentazioni di interventi esterni ed ha amplificato le contraddizioni del sistema scaricandole in maniera sempre più pesante e drammatica sulla sua parte più debole.



Tanto che anche rispetto al proprio ruolo tradizionale, il Gestore oggi deve poter scegliere in che posizione porsi rispetto al mercato ed alla questione dei prezzi, se da comprimario (sopportando con le sue deboli spalle e possibilità tutto l'urto di questa guerra) o se valorizzando il proprio ruolo nel sistema a partire da una condizione di neutralità sui prezzi (ossia tirandosi fuori dal tritacarne).

FIGISC ha indicato quali sono le sue posizioni di riferimento: al Gestore che in-

tenda competere, da un lato, va data la possibilità di richiedere un prezzo di cessione tale da metterlo nelle condizioni fissate come principi dall'articolo 28, dall'altro, se questa fosse la sua scelta, di non continuare ad essere esposto in prima persona alla guerra delle politiche commerciali, con una revisione del contratto di fornitura aperto alle formule alternative, quali, ad esempio e per mera comodità di concetto, il contratto di commissione.

In ogni caso: c'è una legge da rispettare ed attuare.

LA GRATUITÀ DELLE CARTE DI PAGAMENTO È UNA CONQUISTA DA DIFENDERE
(continua dalla prima pagina)

- 2) nei sei mesi successivi, il Ministero dello sviluppo economico verificherà se, negli circuiti, il sistema funziona efficacemente, cioè vi è una effettiva riduzione delle spese;
- 3) in caso positivo, dal decimo mese si applicherà il nuovo regime di costo anche al settore distribuzione carburanti;
- 4) dal 1° gennaio 2012 e fino al 30 settembre 2012, sicuramente è vigente la legge sulla gratuità per il settore distribuzione carburanti.

Di seguito, il testo dell'articolo 12, commi 9 e 10, del DL 201/2011 (che deve essere convertito dai due rami del Parlamento entro Natale):

9. L'Associazione Bancaria Italiana e le associazioni delle imprese rappresentative a livello nazionale definiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regole generali per assicurare una equilibrata riduzione delle commissioni a carico dei beneficiari delle transazioni effettuate mediante carte di pagamento.

10. Entro i sei mesi successivi il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, verifica l'efficacia delle misure definite dalle rappresentanze di impresa. In caso di esito positivo, a decorrere dal primo giorno del mese successivo, le regole così definite si applicano anche alle transazioni di cui al comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

La spiegazione della norma è altresì contenuta nella relazione accompagnatoria del DL "Salva Italia", che, a proposito di questi commi, specifica:

I commi 9 e 10 mirano a ridurre il ricorso al contante anche attraverso il contenimento dei costi connessi con l'utilizzo della moneta. Come noto, infatti, nel nostro Paese l'uso del contante riveste ancora un ruolo importante e non in linea con la media dei Paesi europei, generando costi di gestione non espliciti per l'economia nel suo complesso, che ammontano a 10 miliardi di euro l'anno per il sistema Paese.

In particolare, con il comma 9 si prevede che l'ABI e le associazioni delle imprese rappresentative a livello nazionale dovranno provvedere a definire, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regole generali per assicurare la riduzione delle commissioni a carico dei beneficiari delle transazioni effettuate mediante carte di pagamento.



Con il comma 10, inoltre, si stabilisce che, entro i successivi sei mesi, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, verifica l'efficacia delle misure di cui al comma 9, definite dalle rappresentanze di impresa. In caso di esito positivo, a decorrere dal primo giorno del mese successivo, le regole così definite saranno applicate anche alle transazioni di cui al comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ai sensi del quale le transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti, di importo inferiore ai 100 euro, sono gratuite sia per l'acquirente che per il venditore.

Nessun dubbio sussiste sul fatto che, **per lo meno nei primi nove mesi dell'anno 2012, la norma sulla gratuità delle carte di pagamento è una legge vigente ed efficace.**

Ma bisognerà difendere questa conquista con una trattativa che non sarà semplice né scontata nel suo esito: **nella fase di definizione delle nuove regole, la FIGISC Confcommercio si batterà in primo luogo per mantenere il punto della gratuità** per un settore in cui almeno due sono le questioni di assoluta rilevanza:

- a) il primo, è che in questo settore, come e più di altri, c'è assoluto bisogno di misure per ridurre i rischi per la sicurezza e l'incolumità dei suoi operatori, bersagli e vittime della criminalità per le ingenti quantità di contante che stazionano sugli impianti di distribuzione;
- b) le commissioni connesse alla transazione in moneta elettronica pesano su un valore del prezzo che oggi è dato, come in nessun altro settore, dall'altissima fiscalità che colpisce il prodotto: una media del 55 %, che sale al 59 % per la benzina, ed è necessario, pertanto, scongiurare che oltre all'aumento delle imposte agli operatori e consumatori tocchi anche la beffa di maggiori oneri indiretti da essa dipendenti.

E nella fase più immediata – anche sulla scorta dei segnali inequivocabili che sono giunti nelle scorse settimane – **bisognerà esercitare la massima vigilanza perché il sistema bancario non metta in atto condotte elusive della norma, che, pur formalmente rispettandone il contenuto, comportino un aggravio di costi diretti od indiretti della moneta elettronica a carico del Gestore.**

